

**Svolgimento di funzioni direttive, quale reggente dell'ufficio giudiziario da parte di titolare decaduto che ha presentato domanda per altro ufficio direttivo.**

*(Risposta a quesito del 15 ottobre 2008)*

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 15 ottobre 2008, ha adottato la seguente delibera:

“ letti i quesiti formulati dal Presidente del Tribunale di ..., il quale, scaduto dall'incarico direttivo lo scorso 28 settembre 2008, chiede se, a norma dell'art. 45, 2° e 3° comma, D.Lgs. 160/2006, come modificato dalla L. 111/2007, potrà anche successivamente a tale data continuare a svolgere le funzioni direttive, quale reggente dell'ufficio giudiziario in oggetto;

- premesso, in linea generale, che in caso di decadenza dalle funzioni direttive e semidirettive l'ordinamento detta una duplice disciplina, a seconda che la decadenza sia intervenuta in virtù della norma transitoria di cui al 3° comma dell'art. 5 L. 111/07 oppure negli altri casi di cui all'ultimo periodo della medesima disposizione;

- ritenuto che la disciplina da applicarsi per l'individuazione del magistrato chiamato a reggere l'ufficio giudiziario, nell'ipotesi in cui tra il verificarsi della decadenza del titolare dell'incarico direttivo - per il decorso del termine massimo di permanenza - e l'immissione in possesso del nuovo dirigente intercorra un intervallo temporale, è da rinvenirsi nei commi 2 e 3 dell'art. 45 D.Lgs. 160/2006, espressamente richiamato dal comma 3 dell'art. 5 sopra indicato;

- rilevato che la regola prevista nell'art. 45, 2° comma, di assegnazione alle funzioni non direttive nel medesimo ufficio, attiene esclusivamente all'ipotesi in cui il magistrato che ha esercitato funzioni direttive, alla scadenza del termine di otto anni, non abbia presentato domanda per il conferimento di altra funzione, ovvero in ipotesi di reiezione della stessa;

- rilevato che al contrario, ai sensi dell'art. 45, 3° comma, ove il magistrato in scadenza abbia fatto domanda per il conferimento di altra funzione ed il Consiglio superiore della magistratura non si sia ancora pronunciato, questi continuerà ad esercitare le funzioni direttive, quale reggente, fino alla presa di possesso da parte del nuovo titolare;

- rilevato che nel caso di specie il dott. ... ha presentato domanda per il conferimento di altri incarichi direttivi, in ordine ai quali il Consiglio - allo stato - non ha ancora assunto alcuna deliberazione, ragion per cui la disciplina applicabile al caso di specie è quella di cui al comma 3 dell'art. 45 D.Lgs. 160/2006;

- rilevato, pertanto, che egli potrà continuare a “reggere” il Tribunale fino a quando il nuovo titolare dell'incarico direttivo di Presidente del Tribunale di ... non assumerà le relative funzioni, sempre che nel frattempo le domande presentate dal dott. ... non vengano tutte rigettate dal Consiglio superiore della magistratura, ipotesi nella quale dovrà farsi applicazione dell'art. 104 O.G.;

delibera

di rispondere al quesito nei sensi di cui in parte motiva.”